



FONDAZIONE  
PER LO SPORT  
DEL COMUNE DI  
REGGIO EMILIA

FONDAZIONE PER LO SPORT

PROGETTO ESECUTIVO

ALLESTIMENTO NUOVA SEDE

A02 - CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE PRIMA - GENERALE

Il Progettista

Arch. Fabio Mussini





## INDICE

.....	
PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE .....	5
CAPO 1    NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO .....	8
Art. 1    OGGETTO DELL’APPALTO .....	8
Art. 2    AMMONTARE DELL’APPALTO .....	9
Art. 3    PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE .....	14
Art. 4    STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	15
Art. 5    CORRISPETTIVO E SUA INVARIABILITÀ .....	15
Art. 6    PREZZO DEI LAVORI A CORPO .....	17
Art. 7    EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO .....	17
Art. 8    RISERVATEZZA .....	17
CAPO 2    DISCIPLINA CONTRATTUALE .....	17
Art. 9    NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO .....	17
Art. 10    DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO .....	18
Art. 11    SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE .....	20
Art. 12    GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE .....	20
Art. 13    DOMICILIO E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL’APPALTATORE .....	22
Art. 14    FALLIMENTO DELL’APPALTATORE .....	23
Art. 15    CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO .....	23
Art. 16    NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L’ESECUZIONE .....	24
CAPO 3    TERMINI PER L’ESECUZIONE .....	24
Art. 17    ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL’INIZIO DEI LAVORI .....	24
Art. 18    PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI .....	25
Art. 19    CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI .....	26
Art. 20    TERMINE DEI LAVORI .....	26
Art. 21    SOSPENSIONE DEI LAVORI .....	27
Art. 22    RIPRESA DEI LAVORI .....	27
Art. 23    PROROGHE .....	27
Art. 24    PENALE PER RITARDO NEI LAVORI .....	27
Art. 25    INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE .....	28
CAPO 4    DISCIPLINA ECONOMICA .....	28
Art. 26    STATI AVANZAMENTO LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE ....	28
Art. 27    CONTO FINALE – PAGAMENTO A SALDO .....	30
Art. 28    MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE .....	31
Art. 29    CESSIONE DEL CONTRATTO .....	31
Art. 30    INVARIABILITÀ DEI PREZZI .....	32
CAPO 5    CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI .....	32
Art. 31    CRITERI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI .....	32
Art. 32    VARIANTI IN CORSO D’OPERA .....	33
Art. 33    LAVORI IN ECONOMIA .....	33

Art. 34	CONTABILITÀ E RISERVE .....	33
Art. 35	OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO .....	34
CAPO 6	CONTROVERSIE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	34
Art. 36	RECESSO DELLA COMMITTENTE.....	34
Art. 37	RISERVE E RECLAMI.....	34
Art. 38	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	35
Art. 39	ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE .....	36
Art. 40	FORO COMPETENTE .....	36
Art. 41	RIFERIMENTO ALLA LEGGE .....	36
CAPO 7	GARANZIE, DANNI DI FORZA MAGGIORE, INFORTUNI .....	36
Art. 42	GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITÀ E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA.....	36
Art. 43	INFORTUNI E DANNI.....	36
Art. 44	DANNI DI FORZA MAGGIORE .....	37
CAPO 8	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE .....	37
Art. 45	NORME DI SICUREZZA GENERALI.....	37
Art. 46	PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO .....	38
Art. 47	OBBLIGHI RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO .....	39
Art. 48	SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA .....	39
CAPO 9	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO .....	40
Art. 49	SUBAPPALTO DEI LAVORI .....	40
Art. 50	RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO .....	42
CAPO 10	DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI .....	42
Art. 51	ULTIMAZIONE DEI LAVORI.....	42
Art. 52	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE .....	43
Art. 53	PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA .....	44
Art. 54	MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO .....	44

## **PARTE PRIMA – OGGETTO DELL’APPALTO E SUA REGOLAMENTAZIONE**

### **DEFINIZIONI**

#### **Committente**

FONDAZIONE PER LO SPORT DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA, titolare degli effetti derivanti dall’aggiudicazione, con sede in Via F.lli Manfredi n. 12/D a Reggio Emilia – Codice Fiscale e Partita IVA 02299930350 di seguito per brevità Fondazione.

#### **Appaltatore**

La persona fisica o giuridica alla quale la Committente aggiudicherà l’appalto, nonché i suoi legali successori e aventi causa.

L’Appaltatore gestisce il cantiere mediante i tre ruoli direttivi principali (Direttore Tecnico di Cantiere, Tecnico di cantiere, Capo cantiere) indicati a seguire.

#### **Direttore dei Lavori**

Il Tecnico responsabile dell’ufficio della Direzione Lavori debitamente nominato dalla Committente al quale è affidato il controllo della corretta applicazione delle clausole contrattuali, nonché della corretta esecuzione dei lavori.

I compiti specifici del direttore dei lavori sono quelli normati e individuabili in:

- condivisione del corpo progettuale;
- controllo della conformità delle opere eseguite al progetto ed al contratto;
- controllo della esecuzione delle opere secondo tecnica e regola d’arte;
- controllo della conformità delle opere eseguite con i titoli abilitativi;
- controllo e accettazione dei materiali forniti dall’appaltatore.

In particolare l’attività del Direttore dei Lavori si concreta nell’alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni organizzative e produttive che sono proprie e in carico all’impresa, comporta il controllo della realizzazione dell’opera attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell’impresa.

#### **Direttore Tecnico di Cantiere**

Il Tecnico debitamente nominato dall’Impresa che rappresenta la stessa nella condotta dei lavori.

Il direttore del cantiere è responsabile dell’organizzazione, della gestione e della conduzione del cantiere e mantiene i rapporti con la Direzione dei Lavori e con la Committente, coordina e segue l’esecuzione delle prestazioni in contratto e sovrintende all’adattamento, all’applicazione, all’osservanza ed all’aggiornamento dei piani di sicurezza. Il direttore del cantiere ha i poteri di ricevere ordini dalla DL e di applicare il contratto e firmare atti di integrazioni e/o modifiche.

#### **Tecnico di Cantiere**

Il tecnico del cantiere ha la competenza e l’incarico di gestire il corpo contrattuale progettuale e conservare e aggiornare tutta la documentazione di cantiere.

Il tecnico del cantiere ha i poteri di ricevere istruzioni dalla DL e si coordina con il capocantiere per la compilazione del giornale di cantiere e provvedere che sia vistato dal direttore dei lavori; compilare lo stato di avanzamento lavori.

Il tecnico di cantiere ha questi ulteriori ruoli:

- organizza il cantiere, l’impiego di mezzi d’opera, le opere provvisorie;

- adotta i mezzi richiesti dalle norme o suggeriti dalla pratica per evitare danni;
- ai lavoratori o ai terzi, rispetto della normativa antinfortunistica;
- guida e sorveglia le maestranze controlla la fedele esecuzione del progetto, del contratto e dell'osservanza delle prescrizioni impartite dal DL da parte dei lavoratori e dei subappaltatori
- controlla i materiali
- aggiorna il programma dei lavori
- cura la documentazione necessaria alla costruzione e sia tempestivamente trasmessa ai responsabili delle singole squadre;
- controlla la realizzazione a regola d'arte delle singole lavorazioni;
- adotta ogni accorgimento affinché l'opera risulti conforme alle condizioni contrattuali, statiche, funzionali ed esteticamente accettabile e collaudabile.

#### Capo cantiere

Il Capo cantiere è colui che ha le seguenti mansioni:

- prende ordini dal Direttore del Cantiere e dal Tecnico del cantiere;
- è custode del cantiere per 24 ore su 24 ed è reperibile telefonicamente 24 ore su 24 per tutta la durata del cantiere per ogni emergenza;
- è responsabile della quotidiana apertura e chiusura del cantiere;
- è responsabile dell'accesso al cantiere di qualsiasi persone e/o cose;
- è responsabile per l'uscita di qualsiasi cosa dal cantiere;
- impartisce gli ordini e coordina le maestranze, assicura che le strutture igienico sanitarie, i locali di servizio, le attrezzature, i macchinari, i mezzi d'opera comuni alle imprese siano idonei e in buono stato;
- da supporto e assistenza alle ispezioni e/o controlli della DL.

#### Responsabile Unico dei Lavori (RUP)

Il soggetto che, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale.

Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

- formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di

FONDAZIONE PER LO SPORT	ALLESTIMENTO NUOVA SEDE FONDAZIONE	
-------------------------	------------------------------------	--

coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;

- propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

#### Responsabile dei Lavori

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dal Committente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

#### Coordinatore per la progettazione dell'opera

Il soggetto che, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lettera e) del D. Lgs. n. 81/2008, è incaricato dal Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 81/2008.

#### Coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Il soggetto incaricato dalla Committente o dal Responsabile dei Lavori dell'esecuzione dei compiti di cui all'art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008.

#### Codice

il "Codice dei contratti pubblici" approvato con Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i..

#### Regolamento

il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. 12/04/2006 n. 163" approvato con D.P.R. n. 207 del 5/10/2010 e s.m.i., per gli articoli ancora vigenti.

FONDAZIONE PER LO SPORT	ALLESTIMENTO NUOVA SEDE FONDAZIONE	
-------------------------	------------------------------------	--

## CAPO 1 NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

### Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i lavori di allestimento della nuova sede della Fondazione per lo Sport del Comune di Reggio Emilia sita in via F.lli Manfredi n. 12/C a Reggio Emilia, da realizzarsi a corpo, su progetto esecutivo.

L'appalto sarà suddiviso in due differenti lotti prestazionali, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera ggggg) del Codice.

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione dei lavori necessari per la realizzazione dell'intervento sotto indicato, alle condizioni che seguono.

Le opere che costituiscono l'oggetto del **LOTTO 1** dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato:

- a. Opere edili necessarie alla realizzazione del nuovo sistema radiante a pavimento in sostituzione del sistema esistente a ventil convettori;
- b. posa dei nuovi pavimenti in gres e legno;
- c. tinteggio interno ed esterno del fabbricato.

Le opere che costituiscono l'oggetto del **LOTTO 2** dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato:

- a. opere impiantistiche necessarie alla realizzazione del nuovo sistema radiante a pavimento in sostituzione del sistema esistente a ventil convettori;

Le opere da realizzare si rilevano dal Capitolato Speciale - parte tecnica e dagli elaborati di progetto.

Sono inoltre ricompresi - e senza che ciò possa comportare maggior spesa per la Stazione Appaltante - tutti gli eventuali altri lavori accessori, ed eventuali prestazioni, forniture e provviste necessarie, specificamente connessi all'oggetto del presente appalto, per consegnare le opere perfettamente compiute, secondo le indicazioni stabilite nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal **Progetto Esecutivo** e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Nell'ammontare dell'appalto devono pertanto ritenersi compresi e compensati tutti gli oneri seguenti per:

- la costante protezione di tutte le superfici, dei manufatti non oggetto di demolizione e tutti i vani esistenti, la protezione da avversità meteorologiche e da tutti i residui dei macchinari utilizzati durante gli interventi, mediante provvedimenti provvisori (coperture, guaine impermeabili, ecc.), con rimozione al termine degli interventi;



- il preventivo e localizzato puntellamento di tutte le strutture esistenti, non interessate momentaneamente dagli interventi, con successiva rimozione;
- l'esecuzione di collegamenti tra i vari interventi di costruzione;
- i lavori sugli edifici esistenti e per lavori che devono essere eseguiti in zone difficilmente raggiungibili, oppure non raggiungibili con mezzi meccanici, per il fatto che i materiali da impiegare possono essere portati ai luoghi d'impiego soltanto con maggiore difficoltà rispetto all'ordinario e per il fatto che la posa in opera possa essere eseguita solo con difficoltà e in fasi diverse;
- l'utilizzo di macchinari, attrezzature ed interventi adeguati a garantire l'integrità di edifici, strutture, percorsi, etc., esistenti adiacenti al cantiere.

## Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori da appaltare per **entrambi i lotti** ammonta a Euro **80.978,63** (diconsi Euro ottantanovecentosettantotto, 63), **oltre IVA di legge, inclusi oneri per la sicurezza** non soggetti a ribasso pari a € 2.415,29, articolato secondo il dettaglio che segue:

**LOTTO 1:** L'importo dei lavori di cui al Lotto 1 è pari ad € 52.500,34 (diconsi euro Cinquantaduemilacinquecento, 34), di cui € 2.415,29 (diconsi euro Duemilaquattrocentoquindici,29) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.

- **L'importo** a base di gara, IVA, oneri per la sicurezza esclusi, **soggetto a ribasso** ammonta a € **50.085,05** (diconsi euro **Cinquantamilaottantacinque,05**).
- I costi della manodopera sul subtotale dei lavori (al netto degli oneri della sicurezza) ammontano ad Euro 18.018,64 e sono dunque pari al 35,98 % del subtotale.

Le categorie di lavoro previste nel **lotto 1** dall'appalto sono le seguenti:

**Categoria prevalente: OG1 "Edifici civili e industriali"** dell'importo di Euro 50.085,05 (diconsi euro Cinquantamilaottantacinque,05).

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 s.m.i., **la percentuale di incidenza della manodopera sull'importo complessivo delle opere in appalto è stimata in € 18.018,64 pari al 35,98%.**

Nella tabella seguente sono riportati l'importo e l'aliquota percentuale della “Singola categoria di lavorazione” indicata nell'articolo 149, comma 1, del Codice:

n.	Singola categoria di lavorazione	Importo	%
1	Demolizioni rimozioni scavi	€ 7.204,87	14,38
3	Opere Edili	€ 5.863,60	11,71
4	Opere di finitura	€ 37.016,58	73,91
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 50.085,05	100,00
	Oneri della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 2.415,29	
	TOTALE IMPORTO A BASE GARA	€ 52.500,34	

**LOTTO 2:** L'importo dei lavori a base di gara di cui al Lotto 2 è pari ad € 28.478,29 (diconsi euro Ventottomilaquattrocentosettantotto,29).

- Le categorie di lavoro previste nel lotto 2 dall'appalto sono le seguenti:  
Categoria prevalente: OS 28 “Impianti termici e di condizionamento” dell'importo di Euro 28.478,29 (diconsi euro ventottoquattrocentosettantotto,29).
- I costi della manodopera sul subtotale dei lavori ammontano ad Euro 14.742,31 e sono dunque pari al 51,77 % del subtotale.

Nella tabella seguente sono riportati l'importo e l'aliquota percentuale della “Singola categoria di lavorazione” indicata nell'articolo 149, comma 1, del Codice:

n.	Singola categoria di lavorazione	Importo	%
1	Impianti idraulici	€ 28.478,29	100
	TOTALE IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO	€ 28.478,29	100,00
	TOTALE IMPORTO A BASE GARA	€ 28.478,29	

Nell'elenco seguente sono riportate (come richiesto dall'art. 105, comma 6 del Codice) le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53, dell'articolo 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, che sono previste nell'appalto:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo.

Ai fini dell'ammissione alla gara gli operatori economici singoli o associati, di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., **a pena di esclusione:**

1. non devono essere in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed in specie in nessun'altra ipotesi di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della legge;
2. devono non aver subito l'applicazione di alcuna delle sanzioni o misure cautelari che impediscono di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Inoltre, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78);
3. devono essere in possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 83, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.:

#### **LOTTO 1**

##### **1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- A. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- B. avere come oggetto della propria attività lo svolgimento di attività ricomprese all'interno della categoria OG1-Edifici civili e industriali: costruzione, manutenzione o ristrutturazione di interventi puntuali di edilizia occorrenti per svolgere una qualsiasi attività umana, diretta o indiretta, completi delle necessarie strutture, impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici e finiture di qualsiasi tipo nonché delle eventuali opere connesse, complementari e accessorie.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

##### **2. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- A. avere svolto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso un importo di lavori analoghi, eseguiti direttamente, non inferiore all'importo del presente contratto. Per lavori analoghi si intendono lavori per la categoria OG1 da dimostrarsi mediante produzione dei relativi "Certificati di Esecuzione Lavori" (CEL).
- B. avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto. L'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto, in modo da ristabilire la percentuale

richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera A);

### **3. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI**

- A. possesso di adeguata attrezzatura tecnica, da dimostrarsi mediante produzione di elenco della medesima, documentato con la copia del libro dei beni ammortizzabili.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

## **LOTTO 2**

### **1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE**

- A. iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
- B. avere come oggetto della propria attività lo svolgimento di attività ricomprese all'interno della categoria OS 28 IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO: riguarda la fornitura, il montaggio e la manutenzione o ristrutturazione di impianti termici e di impianti per il condizionamento del clima, qualsiasi sia il loro grado di importanza, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, da realizzarsi, separatamente dalla esecuzione di altri impianti, in opere generali che siano state già realizzate o siano in corso di costruzione.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è residente.

### **2. CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA**

- C. avere svolto nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso un importo di lavori analoghi, eseguiti direttamente, non inferiore all'importo del presente contratto. Per lavori analoghi si intendono lavori per la categoria OS28 da dimostrarsi mediante produzione dei relativi "Certificati di Esecuzione Lavori" (CEL).
- D. avere sostenuto un costo complessivo per il personale dipendente non inferiore al quindici per cento dell'importo dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso. Nel caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei lavori sia inferiore a quanto richiesto. L'importo dei lavori è figurativamente e proporzionalmente ridotto, in modo da ristabilire la percentuale richiesta; l'importo dei lavori così figurativamente ridotto vale per la dimostrazione del possesso del requisito di cui alla precedente lettera A);

### 3. CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI

- B. possesso di adeguata attrezzatura tecnica, da dimostrarsi mediante produzione di elenco della medesima, documentato con la copia del libro dei beni ammortizzabili.

Nel caso di imprese già in possesso dell'attestazione SOA relativa ai lavori da eseguire, non è richiesta ulteriore dimostrazione circa il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

Ai consorzi indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; il medesimo divieto vige per i consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) (consorzi stabili), del Codice. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

L'inosservanza di tali divieti comporta l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto. Le cifre su esposte non sono impegnative per la Stazione Appaltante, la quale si riserva la facoltà di apportare quelle variazioni di quantità in più o in meno, di forma, di dimensioni, di struttura, ecc. che la Direzione Lavori riterrà più opportune, nonché di sopprimere alcune categorie previste e di eseguirne altre non previste, senza che l'Appaltatore possa trarne argomento per chiedere compensi non contemplati nel presente Capitolato.

Si precisa che gli "Oneri per la sicurezza" riportati nel quadro economico non sono soggetti ad alcun ribasso.

I prezzi applicati per la redazione del progetto oggetto dell'appalto sono desunti prevalentemente sulla base dell'Elenco Prezzi Opere Pubbliche Regione Emilia - Romagna (D.G.R. n. 1256 del 02/08/2021), Prezzi Informativi – Materiali da costruzione ed opere edili - Camera di Commercio di Reggio Emilia Edizione 2020 e da indagini di mercato.

Prima della formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllare le voci riportate nel Computo Metrico Estimativo attraverso l'esame degli elaborati progettuali in visione e acquisibile sul sito della fondazione all'indirizzo: <http://www.fondazionesport.it/Sezione.jsp?idSezione=4605>.

I prezzi relativi alle procedure, agli apprestamenti, alle attrezzature atte a garantire per tutta la durata dei lavori il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori sono contabilizzati con specifiche voci o risultano compresi negli importi assegnati alle singole lavorazioni.

Tutte le opere, forniture e tipologie dei materiali di cui ai capitoli seguenti devono essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Lavori 15 giorni prima della loro posa in opera ed esecuzione.

La prestazione di cui al presente appalto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (DPR 633/1972) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Committente, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Committente su richiesta dell'Esecutore da effettuarsi prima dell'emissione delle fatture.

La presa visione in sede di gara da parte dell'*Impresa* del computo metrico estimativo non esime l'*Impresa* stessa dall'eseguire le opere come indicato nella totalità degli elaborati sottoscritti ed allegati al contratto d'appalto; pertanto eventuali difformità riscontrate fra il computo metrico estimativo ed i documenti contrattuali non potranno costituire motivo per richieste di maggiori oneri o per variazioni ai lavori rispetto a quanto indicato nei documenti contrattuali.

#### Appalti a corpo

I lavori di cui al presente contratto verranno compensati a corpo; pertanto i prezzi a corpo comprendono tutto quanto necessario a dare l'opera progettata completa e funzionante. Ne consegue che nella determinazione del prezzo offerto l'*Impresa* deve tenere conto di tutti gli oneri ad essa derivanti considerato che sono a suo carico e comunque compresi nel prezzo a corpo tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali richiamati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi elaborati progettuali per dare l'opera compiuta a regola d'arte.

Le opere formanti oggetto del presente appalto, desumibili dalle descrizioni, norme e disegni di progetto allegati possono riassumersi come segue:

Verde e Arredo Urbano;

L'*Impresa* in base a proprie valutazioni, esami e accertamenti sul luogo, ha giudicato il compenso conveniente e tale da consentire l'offerta e ha l'obbligo di eseguire l'opera secondo le buone regole dell'arte, le prescrizioni di progetto, le normative di sicurezza e di protezione ambientale vigenti, perfettamente funzionale in ogni sua parte e atta allo scopo per cui è stata progettata.

Eventuali imprecisioni e mancanze di dati negli elaborati progettuali saranno risolte dalla *Committente*.

Il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara si estende e si applica ai prezzi unitari in elenco utilizzabili esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili dalla normativa vigente, nonché ad eventuali lavori in economia che si dovessero rendere necessari.

#### Art. 3 PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato mediante **Procedura Aperta per entrambi i lotti**, ai sensi degli art. 36, comma 2, e 60 del D.LGS 50/2016 e che tenuto conto della linea guida Anac n. 4, al fine di acquisire un'offerta economicamente conveniente per la Stazione Appaltante, si procederà previa valutazione comparativa delle offerte di spesa pervenuti, mediante affidamento a favore



dell'operatore economico che avrà praticato il minor prezzo, da determinarsi mediante massimo ribasso percentuale sull'importo complessivo dei lavori a base di gara al netto degli oneri per la sicurezza.

Si procederà ai sensi dell'art. 97 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., alla determinazione e verifica delle offerte anormalmente basse. Rimane salva la valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art. 97 commi 1, 3 e 6 ultima parte del medesimo Decreto.

#### Art. 4 STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

**Il contratto di appalto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera dddd) del vigente Codice dei Contratti.**

L'importo di contratto a corpo, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

L'importo di contratto a corpo remunera tutti gli oneri diretti e indiretti che l'Appaltatore sosterrà per realizzare i lavori a perfetta regola d'arte e per consegnarla perfettamente funzionante "chiavi in mano" restando a carico dell'Appaltatore stesso ogni maggiore spesa rispetto all'importo di contratto eventualmente sostenuta.

**L'importo di contratto a corpo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, allegato alla documentazione posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.**

**I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento sono utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo paragrafo e a questi si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.**

**I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti solamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 149 del Codice.**

Nella formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso la valutazione degli elaborati progettuali e pertanto terrà conto anche di voci e relative quantità che si ritengono eccedenti o mancanti.

Fermo restando quanto già stabilito dall'Avviso di gara in materia di stipulazione del contratto, è data facoltà alla Stazione Appaltante, al momento della stipula stessa, di apportare eventuali adeguamenti al contratto che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del rapporto contrattuale.

Qualora l'aggiudicatario non stipuli il contratto nei termini prescritti, ovvero non assolvere gli adempimenti imposti dalla Stazione Appaltante in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l'aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla medesima. In tal caso la Stazione Appaltante provvederà ad incamerare la garanzia provvisoria, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni. L'appalto sarà affidato all'eventuale concorrente che segue nella graduatoria, previa verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara.

#### Art. 5 CORRISPETTIVO E SUA INVARIABILITÀ

L'importo contrattuale sarà determinato dalla sommatoria dei seguenti corrispettivi:

- per i lavori a corpo - dal prezzo offerto dall'Appaltatore.

- dall'importo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta ai sensi dell'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i.

L'importo netto contrattuale si intende come corrispettivo convenuto tra le parti per l'esecuzione di tutte le attività oggetto del presente contratto, definite nei minimi particolari per dare le opere compiute a regola d'arte.

Tale prezzo si intende accettato dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza e a suo rischio. In particolare con il prezzo convenuto si intendono comprese e compensate:

- tutte le spese relative agli oneri per l'esecuzione dei lavori ed ogni altro onere necessari a realizzare e consegnare le opere appaltate come compiute a regola d'arte, nonché le opere provvisoriale e ponteggi;
- fornitura e posa in opera di tutti i lavori e le forniture non indicati in progetto ma necessari per la piena funzionalità dell'opera secondo le caratteristiche tipologiche e tecniche delle opere;
- tutte le spese per la fornitura, trasporto e imposte, nessuna eccettuata, indispensabili per dare i materiali pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche per quanto non possa essere dettagliatamente specificato ed illustrato nel presente Capitolato Speciale;
- tutte le spese per fornire mano d'opera, attrezzi e macchinari idonei all'esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
- tutte le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavoro, impianti ed accessori compresi nell'opera;
- gli oneri per la sicurezza D.Lgs 81/2008 e gli oneri della sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti;
- **ogni altra spesa per attività accessorie e complementari senza eccezione alcuna, necessaria a consegnare l'opera da realizzarsi a perfetta regola d'arte.**

Si conviene quindi che le opere di cui sopra dovranno essere consegnate dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, complete e finite in ogni loro particolare.

Nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per sopraggiunte condizioni di particolare difficoltà operativa o di approvvigionamento, nell'ambito dei termini stabiliti in contratto.

È ammessa la variazione dei prezzi ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 29 del D.L. 4/2022.

Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate qualora siano superiori al 10 per cento rispetto al prezzo indicato dai prezziari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% e nel limite delle risorse previste nel quadro economico del progetto.

L'Appaltatore dà atto che il corrispettivo è stato determinato sulla base degli elementi progettuali da lui a tal fine approfonditamente verificati e ritenuti validi, pertanto riconosce che il corrispettivo delle opere a corpo, come sopra determinato, remunera tutti gli oneri diretti ed indiretti che l'Appaltatore sosterrà per realizzare l'opera a perfetta regola d'arte, restando a totale carico dell'Appaltatore ogni maggiore spesa ed alea.

L'Appaltatore è tenuto ad evidenziare eventuali erroneità delle prescrizioni progettuali, delle varianti apportate al progetto iniziale o problematiche relative alla modifica e/o adattamento del piano di sicurezza: in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

L'importo di contratto a corpo non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o



della qualità della prestazione, per cui il Computo Metrico Estimativo, allegato alla documentazione posta a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale.

I prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento sono utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo paragrafo e a questi si applica il ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti solamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, se ammissibili ai sensi dell'articolo 149 del Codice.

Nella formulazione dell'offerta il concorrente ha l'obbligo di controllarne le voci e le quantità attraverso la valutazione degli elaborati progettuali e pertanto terrà conto anche di voci e relative quantità che ritiene eccedenti o mancanti.

Fermo restando quanto già stabilito dall'Avviso di gara in materia di stipulazione del contratto, è data facoltà alla Stazione Appaltante, al momento della stipula stessa, di apportare eventuali adeguamenti al contratto che non comportino modifiche sostanziali al contenuto del rapporto contrattuale.

#### **Art. 6 PREZZO DEI LAVORI A CORPO**

Per i lavori da contabilizzarsi a corpo il prezzo contrattuale è fisso e invariabile ed è indipendente da qualsiasi eventualità.

L'Appaltatore non potrà chiedere compensi per tutte quelle opere che sono desumibili dai disegni o dal Capitolato o prescritte dalle regole dell'arte.

#### **Art. 7 EFFETTO OBBLIGATORIO DEL CONTRATTO**

L'*Impresa* resterà vincolata dal momento in cui avviene la presentazione dell'offerta, mentre la *Committente* dal momento della sottoscrizione del contratto d'appalto.

#### **Art. 8 RISERVATEZZA**

L'*Impresa* ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza circa l'uso di tutti i documenti e disegni di progetto forniti dalla *Committente*. L'*Impresa* è comunque tenuta a non pubblicare articoli, o fotografie, sui luoghi di lavoro o su quanto fosse venuto a conoscenza per causa dei lavori, salvo esplicito benessere della *Committente*.

Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

### **CAPO 2 DISCIPLINA CONTRATTUALE**

#### **Art. 9 NORMATIVA APPLICABILE E INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente Capitolato Speciale, troveranno applicazione essenzialmente le disposizioni in esso contenute e le prescrizioni tecniche desumibili dagli elaborati progettuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto.

Valgono poi, in quanto applicabili, le disposizioni del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., della Legge 20 marzo 1865, n. 2248 all. F, del D.P.R. 207/2010 e del Decr. Min. LL.PP. n. 145/2000, purché non siano in contrasto con le condizioni espresse dal presente Capitolato Speciale d'appalto e non siano state abrogate dall'entrata in vigore del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'*Impresa* è inoltre obbligata, sotto la propria responsabilità, alla piena e incondizionata osservanza

di tutte le leggi, norme e regolamenti vigenti e loro successive modificazioni, anche se di carattere eccezionale o contingente o locale, ovvero se emanate nel corso dei lavori, non pretendendo alcun compenso o indennizzo per l'eventuale aggravio da ciò derivante.

L'*Impresa* si intenderà anche obbligata alla scrupolosa osservanza di tutte le regolamentazioni, disposizioni e prescrizioni delle autorità competenti che hanno giurisdizione sui vari luoghi nei quali debbono eseguirsi i lavori, senza poter pretendere compensi aggiuntivi rispetto a quelli previsti nel presente capitolato.

L'interpretazione delle clausole contrattuali è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza si applicano gli artt. da 1362 a 1371 del Codice civile.

#### Art. 10 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto, ancorché non materialmente allegati, le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- **Capitolato Generale** sui lavori pubblici, approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte in vigore), ancorché non materialmente allegato;
- il presente Schema di Contratto - Capitolato Speciale di Appalto;
- **l'elenco dei prezzi unitari** (rilevanti solamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera);
- i **Piani Operativi di Sicurezza** consegnati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante, di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 81/2008 e al punto 3.2, dell'Allegato XV allo stesso decreto, con le integrazioni richieste dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP;
- il **Cronoprogramma** di cui all'articolo 40 del Regolamento, aggiornato all'esito dell'offerta di gara;
- le **Polizze di garanzia** previste dal Codice e dal Regolamento (polizza di Garanzia e Fideiussoria);
- l'Offerta presentata in gara dall'Aggiudicatario;

#### LOTTO 1

##### 1. PROGETTO ARCHITETTONICO

###### A. Elaborati amministrativi

- a. A01 Relazione Illustrativa;
- b. A02 Capitolato speciale d'appalto – Parte I generale;
- c. A03 Capitolato speciale d'appalto – Parte II edile;
- d. A04 Quadro economico di progetto;
- e. A05 Elenco prezzi unitari;
- f. A06 Analisi dei Prezzi;
- g. A07 Computo Metrico Estimativo;
- h. A08 Quadro di incidenza della Manodopera;
- i. A09 Cronoprogramma;

###### B. Elaborati tecnici

- a. T01 Planimetria generale con individuazione zona di intervento;
- b. T02 Piano Terra;
- c. T03 Piano Primo;
- d. T04 Stratigrafie pavimento;
- C. PSC**
  - a. Piano di Sicurezza e Coordinamento;
  - b. Costi della Sicurezza;

## **LOTTO2:**

### **1. PROGETTO IMPIANTI TERMOMECCANICI**

#### **A. Elaborati tecnici**

- a. 01 Relazione generale e specialistiche;
- b. 02 Schema funzionale idronico;
- c. 03 Planimetria pannelli radianti;
- d. 04 Schema funzionale collegamenti elettrici;
- e. 05 Calcoli esecutivi;

#### **B. Elaborati amministrativi**

- a. 06 Computo Metrico Estimativo;
- b. 07 Elenco prezzi unitari ed eventuale analisi;
- c. 08 Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera;
- d. 09 Capitolato speciale d'appalto;
- e. 10 Cronoprogramma;
- f. 11 Piano di manutenzione dell'opera.

Per l'appalto sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. (per la parte in vigore);
- il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. con i relativi allegati;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 (per la parte in vigore);
- il Decreto Ministeriale 10 novembre 2016, n. 248.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato Speciale, che hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle varianti di cui all'articolo 149 del Codice;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

Tutti gli elaborati tecnici progettuali sono di proprietà della Fondazione, che tutelerà i propri diritti a norma di legge.

**Art. 11 SPESE DI CONTRATTO, DI REGISTRO ED ACCESSORIE**

Sono a carico dell'Appaltatore:

- tutte le spese di stipula, di bollo e registrazione del contratto, diritti di segreteria, ecc.;
- le spese per copie del contratto e dei documenti e disegni di progetto;
- le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro a norma dal giorno della consegna a quello data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione;
- gli oneri relativi alle eventuali operazioni di collaudo o di emissione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori che lo sostituisce.

**Art. 12 GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

In caso di aggiudicazione l'operatore economico è tenuto a produrre garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i, da prestarsi con le modalità indicate nell'articolo citato. Ove si provveda tramite bonifico esso andrà effettuato alle seguenti coordinate bancarie: IBAN IT48T0538712810 000001659780 — BPER (allegando quietanza della Banca presso la quale è stato richiesto il bonifico).

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo definitivo o il Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante.

La mancata costituzione della garanzia rappresenta un elemento ostativo alla sottoscrizione del contratto e determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della *Committente* che potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La sottoscrizione del contratto è quindi subordinata alla costituzione ed alla produzione alla *Committente* della sopracitata garanzia fidejussoria.

La garanzia di cui sopra potrà essere versata per contanti o in titoli di Stato o da esso garantiti, al valore del giorno del deposito stesso; in sostituzione di quanto sopra, potrà altresì essere prestata cauzione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa accesa con primaria compagnia di assicurazioni, autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurare.

Tale garanzia, che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della *Committente*, sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito.

Lo svincolo, nei termini e per le entità sopra descritte, è automatico, senza necessità di benestare della *Committente*, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Impresa degli stati di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo pari al 20% dell'iniziale importo garantito dovrà permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; dopo tale termine, la garanzia residua si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, e senza necessità di ulteriori atti formali; in caso di diversa comunicazione da parte del Direttore dei Lavori, l'Impresa è tenuta ad adeguare la data di scadenza della fidejussione alla data del collaudo.

La fidejussione viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

La *Committente* avrà il diritto di valersi sulla cauzione per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; la *Committente* avrà ugualmente il diritto di valersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

La *Committente* potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

L'Impresa, responsabile in sede civile e penale di ogni sinistro o danno che possa derivare a cose e persone in conseguenza dell'esecuzione dei lavori o per altre cause contingenti, dovrà stipulare una polizza di assicurazione, con primaria compagnia assicuratrice, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

Il contratto assicurativo per il lotto 1 – OPERE EDILI - dovrà garantire:

partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei almeno pari ad € 52.500,34;

partita 2 – opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad € 26.250,17;

partita 3 – costi demolizione e sgombero pari ad € 5.250,03;

Il contratto assicurativo per il lotto 2 – IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO - dovrà garantire:

partita 1 – opere ed impianti permanenti e temporanei almeno pari ad € 28.478,29;

partita 2 – opere ed impianti preesistenti. Garanzia prestata a P.R.A. (Primo Rischio Assoluto) pari ad € 14.239,15;

partita 3 – costi demolizione e sgombero pari ad € 2.847,83;

Sono in ogni caso dovute le garanzie di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

L'Impresa rifonderà alla *Committente*, a semplice richiesta, per ogni somma riferita a scoperture derivanti da esclusioni di garanzia, franchigia o scoperti o differenze tra limiti di risarcimento presenti in polizza e l'ammontare dei danni effettivamente patiti dalla *Committente* stessa, dal personale da essa dipendente e da terzi.

L'Impresa comunque, direttamente o per il tramite della sua compagnia assicuratrice, si impegna a garantire e rilevare volontariamente la *Committente* da qualsiasi pretesa, azione, domanda, molestia o altro che possa derivargli da terzi in dipendenza dagli obblighi derivanti dal presente contratto o per mancato adempimento dei medesimi, o comunque in conseguenza diretta dell'appalto stesso.

In caso di danni arrecati ad impianti/opere aziendali, la *Committente* provvederà comunque a trattenere sugli importi che verranno a maturare a favore dell'Impresa, la somma corrispondente alla riparazione dei danni prodotti; oppure, previo accertamento dell'idoneità tecnica e dell'affidabilità operativa, ma comunque, a suo insindacabile giudizio, la *Committente* potrà invitare l'Impresa ad eseguire direttamente le riparazioni dei danni causati, addebitando in

contabilità il costo di eventuali interventi collaborativi dell'azienda, anche eseguiti da altre imprese di fiducia, riservandosi il collaudo delle riparazioni eseguite.

Copia delle polizze assicurative dovrà essere trasmessa alla *Committente* entro la data di sottoscrizione del Contratto.

Le coperture assicurative in premessa dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e cesseranno alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, le polizze assicurative sono sostituite da una polizza che tenga indenne la *Committente* da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimenti.

L'eventuale omissione o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'impresa non comporta l'inefficacia delle garanzie.

Le garanzie copre anche i danni causati dai subappaltatori e subfornitori, di cui all'art. 53 del presente capitolato.

Il pagamento della rata di saldo è subordinata all'accensione ed alla produzione alla *Committente* delle polizze di cui sopra.

#### Art. 13 **DOMICILIO E CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale ("L'Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio di direzione dei lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta."). A tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del Capitolato Generale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al Direttore dei Lavori ogni variazione del domicilio indicato precedentemente.

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge di cui all'art. 6 del D.M. 145/2000.

L'Appaltatore dovrà pertanto provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, numericamente adeguato alle necessità di cantiere.

La direzione del cantiere è assunta dal **Direttore Tecnico di Cantiere** o da altro tecnico formalmente incaricato dall'Appaltatore ed eventualmente coincidente con il rappresentante delegato.

L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare per iscritto al Direttore dei Lavori entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione del contratto, l'identità del Direttore di cantiere che dovrà essere corredata da copia del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese che comprovi, con riferimento alla persona designata, la carica ricoperta all'interno della struttura dell'Appaltatore e i poteri attribuiti.

Nel caso in cui l'Impresa designi un terzo, copia dell'atto di mandato con rappresentanza redatto con atto pubblico o con scrittura privata autenticata.

L'impresa, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a comunicare tempestivamente per iscritto al *Direttore dei Lavori* per iscritto ogni variazione avvenuta nell'ambito della sua legale



rappresentanza nonché nell'ambito della rappresentanza relativa alla conduzione dei lavori.

L'Appaltatore risponde dell'idoneità del Direttore del cantiere ed in generale di tutto il personale addetto.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

#### **Art. 14 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110, del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'esecutore sia un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'operatore economico mandatario o di un mandante trovano applicazione dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 15 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO**

L'Appaltatore dichiara di:

- aver esaminato gli elaborati progettuali tutti, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni locali, della mobilità di accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate nonché di tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali esaurienti a regola d'arte ed adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;
- aver effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- aver verificato la congruità dei mezzi da impiegarsi in cantiere con la portata delle strutture degli accessi e di aver verificato l'idoneità dei propri mezzi in rapporto ai carichi, alle distanze e ai possibili avvicinamenti alle zone degli interventi;
- di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del contratto e del Capitolato Speciale e di tutti gli elaborati ivi allegati che possono influire sull'esecuzione dell'opera;
- di aver preso atto che gli importi esposti nelle stime delle opere sono derivati dagli elaborati progettuali allegati ai documenti d'appalto (elenchi prezzi, computi e stime) e che gli importi delle Opere a corpo posti a base d'asta per l'indizione della gara sono derivati dagli elaborati progettuali allegati.
- di aver tenuto conto nella redazione dell'offerta degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguiti i lavori;
- di avere preso visione dell'importo degli oneri per la sicurezza ritenendoli sufficienti all'esecuzione delle opere in oggetto e di impegnarsi ad eseguire le stesse secondo le indicazioni che saranno riportate nel piano di sicurezza dei cantieri che verrà fornito dalla S.A;
- di accettare le indicazioni riportate negli Elenchi Prezzi della Regione Emilia Romagna – complete di prescrizioni tecniche ed esecutive;

- di adempiere all'interno della propria impresa agli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e di incondizionata accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

L'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di elementi non valutati, tranne che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.

L'Appaltatore quindi, con la sottoscrizione del contratto, dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione dei lavori, secondo le migliori norme e sistemi costruttivi.

#### **Art. 16 NORME GENERALI SUI MATERIALI, I COMPONENTI, I SISTEMI E L'ESECUZIONE**

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo, nelle relazioni tecniche, nelle specifiche tecniche e nella descrizione delle singole voci di prezzi unitari che si considerano allegati al presente Capitolato.

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi a quanto previsto dalle norme di Diritto Europeo in vigore e dal **REGOLAMENTO (UE) n. 305/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011**, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (MARCATURA CE).

L'Appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l'esecuzione delle opere sia altresì conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008) e s.m.i..

Per quanto riguarda la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano gli artt. 16 e 17 del D. M. 145/2000 e s.m.i..

### **CAPO 3 TERMINI PER L'ESECUZIONE**

#### **Art. 17 ADEMPIMENTI PREORDINATI ALL'INIZIO DEI LAVORI**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/2010, prima della sottoscrizione del contratto, ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di consegna anticipata, l'Appaltatore dovrà:

- presentare la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi, infortunistici, ivi inclusa (se dovuta ai sensi del CCNL applicato) l'iscrizione ad una Cassa Edile, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero;



- presentare l'elenco nominativo dei lavoratori trasfertisti che si impiegheranno in cantiere, secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 4, del Protocollo d'Intesa Contro il Lavoro Nero, di cui al successivo riguardante i piani di sicurezza del presente Capitolato;
  - presentare il Programma Esecutivo dei Lavori come previsto dal successivo articolo 18;
  - installare a sua cura e spese il cartello di cantiere.

#### Art. 18 **PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma costituente documento contrattuale e al conseguente programma esecutivo, di cui all'articolo 43, comma 10 del Regolamento, che l'appaltatore è obbligato a presentare prima dell'inizio dei lavori.

L'esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori e con le esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nel sito di intervento affidate ad altre ditte, con le quali l'Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori.

L'Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l'esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completi a regola d'arte nel termine contrattuale, purché ciò non vada a danno della buona riuscita dei lavori, alle prescrizioni sulle misure di prevenzione e sicurezza del lavoro ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante. Circa la durata giornaliera dei lavori si applica l'art. 27 del C.G.

L'eventuale esecuzione di opere nelle giornate festive e prefestive sarà disposta con specifico Ordine di Servizio del Direttore dei Lavori, contenente le disposizioni in merito ai tempi ed alle modalità di esecuzione.

La D.L. potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l'Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L'Appaltatore dovrà pertanto sottostare a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.

La Stazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Nella programmazione dei lavori l'Impresa, per garantire la sicurezza dei lavoratori e dei fruitori dell'impianto sportivo, dovrà tenere conto che:

- prima dell'avvio di qualsiasi lavorazione l'area di cantiere, interna ed esterna, dovrà essere opportunamente perimetrata e recintata;
- l'accesso alla zona interessata dai lavori dovrà avvenire sempre esclusivamente dallo stesso percorso;
- in qualsiasi fase lavorativa gli operai accederanno all'area di cantiere unicamente dall'esterno della struttura, sul lato di via Mirabello.

L'impresa dovrà tenere in considerazione quanto sopra specificato valutandone i conseguenti oneri gestionali anche in sede di formulazione dell'offerta.

Non appena intervenuta la consegna dei lavori è obbligo dell'Appaltatore procedere all'impianto del cantiere, tenendo in particolare considerazione la situazione di fatto esistente sia per quanto concerne l'accesso che il rispetto delle indicazioni di cui ai successivi articoli e iniziare nel contempo i lavori, in modo da darli completamente ultimati nel numero di giorni naturali e consecutivi previsti per l'esecuzione decorrenti dalla data di consegna dei lavori.

## Art. 19 CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI

L'esecuzione dei lavori ha inizio di norma dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale previa convocazione dell'esecutore.

E' facoltà della S.A. procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi della vigente normativa. Per le procedure disciplinate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 è sempre autorizzata la consegna dei lavori in via di urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del citato D.Lgs., nonché dell'art. 8 comma 1 della L. 120/2020, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del medesimo D.Lgs., nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data. La decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Qualora sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal direttore dei lavori, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Nel giorno che sarà fissato dal DL le parti si troveranno sul luogo di esecuzione dei lavori per fare, ove occorra, il tracciamento delle opere da eseguire secondo i piani, i profili e disegni di progetto. Le spese relative alla consegna dei lavori, alla verifica ed al completamento del tracciamento sono a carico dell'Esecutore, anche se già eseguito a cura della Committente.

La consegna dovrà risultare da un verbale redatto in contraddittorio tra le parti e dalla data di esso decorre il termine utile per il compimento delle opere.

La Committente si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei lavori in via anticipata, stante l'urgenza sottesa alla presente procedura, frazionata, senza che al riguardo l'Impresa possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta.

In caso di consegne frazionate saranno redatti, di volta in volta, verbali di consegna provvisori ed il termine di ultimazione decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna.

In pendenza della stipulazione del contratto, la Committente avrà la facoltà di procedere alla consegna d'urgenza dei lavori, in tutto o anche in parte, all'Esecutore, che dovrà dare immediato corso agli stessi, senza che al riguardo l'Esecutore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta e attenendosi alle indicazioni fornite dal DL e contenute nel verbale di consegna.

In caso di mancata stipulazione del contratto, l'Esecutore non avrà diritto che al pagamento di quanto avesse già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi di elenco depurati del ribasso offerto.

Si deve comunque evidenziare che il rilievo della vasca è stato effettuato a "vasca vuota" e che i rilievi dello stato di fatto che verranno indicati o consegnati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori dovranno essere considerati solo indicativi e l'Impresa Appaltatrice dovrà, prima di iniziare le lavorazioni, verificare le misure a sua cura e spese. Alla consegna e prima di tale termine l'Appaltatore dovrà precisare al Committente le eventuali discordanze presentando la documentazione scritta a giustificazione di quanto constatato. Trascorso tale termine senza alcun rilievo discordante da parte dell'appaltatore, si intenderà che questo accetta, definitivamente, senza eccezioni o riserva di sorta, tutti gli elementi ad essa consegnati, anche agli effetti contabili.

## Art. 20 TERMINE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in **giorni 63 (sessantatre)** naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.

Salvo il caso di ritardo non imputabile all'Appaltatore, si applicherà la penale pecuniaria prevista

nell'articolo **24 del presente capitolato**.

Qualora i lavori fossero in ritardo per negligenza dell'Appaltatore, il Direttore dei lavori redigerà una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sulla scorta della quale l'Amministrazione intimerà all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori in ritardo, assegnandogli almeno dieci giorni per ultimarli: decorso tale termine il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con l'assistenza di testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila il processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, l'Amministrazione su proposta del Responsabile del Procedimento, delibera la risoluzione del contratto.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore alle necessarie constatazioni redigendo apposito verbale e certificato, se riterrà avvenuta la ultimazione dei lavori. Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte, siano state collaudate con esito positivo le strutture portanti (se previste) e quelle altre (quali opere d'arte, allacci, ecc.) che la Direzione riterrà a suo insindacabile avviso, necessarie di collaudo preventivo prima di quello finale.

#### **Art. 21 SOSPENSIONE DEI LAVORI**

Per nessuna ragione, anche in caso di contestazione, sotto nessun pretesto e neppure in sede di giudizio, l'Appaltatore potrà sospendere i lavori.

Resta fin d'ora stabilito che, in caso di sospensione lavori non autorizzata, la Committente potrà senza altro estromettere l'Appaltatore dal cantiere e continuare, o direttamente o con altra impresa, i lavori, pur tenendo l'Appaltatore responsabile di tutti i danni derivati o derivanti.

La sospensione non autorizzata costituisce in ogni caso per la Committente valido motivo di risoluzione del contratto.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, il direttore lavori ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l'imputabilità anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna.

Inoltre il direttore lavori può sospendere i lavori in tutti i casi previsti dall'art. 107 del Codice.

Il responsabile del procedimento può per ragioni di pubblico interesse o necessità ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti dall'art. 107 c. 2 del Codice.

Le contestazioni dell'appaltatore in merito alle sospensioni lavori devono essere iscritte, pena decadenza, nei verbali di sospensione e/o ripresa lavori.

#### **Art. 22 RIPRESA DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 107 co. 2 del Codice non appena venute a cessare le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

#### **Art. 23 PROROGHE**

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga ai sensi dell'art. 107 co. 5 del Codice, almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini contrattuali. La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il D.L., entro 30 gg dal ricevimento della richiesta di proroga. Nel periodo di proroga resta a carico dell'appaltatore la sorveglianza del cantiere.

#### **Art. 24 PENALE PER RITARDO NEI LAVORI**

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale,

salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare all'amministrazione le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari **all'1 per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, ai sensi dell'art. 113 co. 2 del Codice. L'importo complessivo della penale non potrà superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale; qualora lo Superasse, si dovrà dare corso alla procedura di risoluzione del contratto previsto di cui all'art. 108 del Codice.

Raggiunta tale percentuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto. L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore della penale stessa. L'ammontare delle spese di assistenza e della penale sarà dedotto anche prima della redazione del Conto Finale ove ne ricorrano le condizioni.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ai fini dell'applicazione delle penali, il periodo di ritardo è determinato sommando il ritardo accumulato dall'esecutore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori.

Sono a carico dell'appaltatore, e dedotti in sede di collaudo, gli oneri di assistenza di cui all'art. 229 del DPR 207/2010.

#### Art. 25 **INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE**

L'appaltatore non può vantare alcuna pretesa né avanzare richiesta di proroga del termine di ultimazione dei lavori per le seguenti cause:

1. ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
2. esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dovere effettuare per l'esecuzione delle opere edili, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o concordati con questa;
3. tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal Capitolato speciale d'appalto;
4. eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
5. eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;
6. ogni altro fatto o circostanza attribuibile all'Appaltatore.

### **CAPO 4 DISCIPLINA ECONOMICA**

#### Art. 26 **STATI AVANZAMENTO LAVORI, PAGAMENTI IN ACCONTO E RITENUTE**

L'Appaltatore avrà diritto a **pagamento in acconto in corso d'opera** ogni qualvolta l'importo dei lavori eseguiti (contabilizzati come indicato nel seguito, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la sicurezza, al netto dello 0,5% indicata nel seguito e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti e dell'anticipazione) **raggiunge un importo non inferiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo contrattuale.**

Dopo l'emissione del certificato di fine lavori verrà rilasciato l'ultimo stato di avanzamento lavori a prescindere dal limite di valore disposto per gli altri stati di avanzamento e tenendo conto che il **credito residuo dell'Appaltatore da esporre nel conto finale dovrà essere pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale**, fatte salve le trattenute di legge.

I pagamenti saranno quindi suddivisi in n 2 quote Stato Finale compreso, equivalenti ognuna alla realizzazione di parte dei lavori come di seguito specificato:

1° S.A.L. all'avanzamento lavori pari al 50 % dell'importo contrattuale;

STATO FINALE DEI LAVORI all'avanzamento lavori pari al 100 % dell'importo contrattuale

Ai fini del presente articolo per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, salute, sicurezza e assicurazione dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento) e **aggiunta l'IVA di legge**, da svincolarsi all'atto del pagamento a saldo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Entro 45 giorni dal verificarsi delle condizioni indicate nel primo paragrafo di questo articolo, il Direttore dei Lavori redige la contabilità ed emette lo Stato di Avanzamento dei Lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento, che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il .....", con l'indicazione della data di chiusura e il R.U.P., dopo aver verificato la completezza e la regolarità della documentazione richiesta, emette il conseguente Certificato di Pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori, con l'indicazione della data di emissione.

Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il R.U.P. provvede a dare comunicazione scritta, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, ove richiesto.

Nel caso di **raggruppamenti temporanei** di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote di lavoro indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla Stazione Appaltante sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento del predetto certificato entro i successivi **30 (trenta) giorni**, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento delle fatture è subordinato:

- all'acquisizione del DURC regolare dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori che abbiano eseguito lavori riferiti al S.A.L. in pagamento; in caso di irregolarità rilevate da tale documento, la Stazione Appaltante sospenderà i pagamenti all'Appaltatore. In tal caso è fatta salva per la Stazione Appaltante anche la facoltà di risolvere il contratto;
- **al rispetto della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari** relativi ai contratti pubblici, prevista dall'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. 18 gennaio 2008, n. 40, ai sensi dell'articolo 48---bis del D.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del 2006. In caso di inadempimento accertato, il



pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;

- alla consegna al Direttore dei Lavori della documentazione indicata al successivo art. 55.

#### Art. 27 CONTO FINALE – PAGAMENTO A SALDO

Il Conto Finale dei lavori è compilato dal Direttore dei Lavori entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale ed è accompagnato da una relazione nella quale sono indicate le vicende elencate all'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta.

È sottoscritto dal Direttore dei Lavori e trasmesso al R.U.P.

Con il conto finale il Direttore dei Lavori accerta e propone l'importo della rata di saldo, pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo provvisorio e alle condizioni indicate nel seguito.

Il Conto Finale deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni dall'invito del R.U.P..

Se l'Appaltatore non firma il Conto Finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il Conto Finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al Conto Finale.

Ai sensi dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010, la rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui al precedente articolo 24, è pagata entro 90 (novanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del Certificato di regolare esecuzione, ovvero del Certificato di collaudo, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

Il pagamento della rata di saldo è predisposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria emessa nei termini ed alle condizioni che seguono:

- un importo garantito almeno pari all'importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;
- efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
- prestata con polizza fidejussoria bancaria o assicurativa, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al D. M. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Quando, per motivi indipendenti dell'impresa, i lavori rimanessero sospesi per un periodo superiore ai 90 (novanta) giorni verrà rilasciato un certificato per il pagamento di un acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. In tal caso la corrispondente trattenuta in conto pagamento aree verrà proporzionalmente ridotta. La Direzione Lavori redigerà il successivo stato di avanzamento al raggiungimento di un importo pari alla differenza tra la percentuale di esecuzione, rispetto all'importo contrattuale, indicata per il successivo S.A.L. e l'importo riconosciuto al momento della sospensione dei lavori, secondo le modalità sopra illustrate. I successivi stati di avanzamento procederanno con le stesse norme sopra richiamate.

Come previsto dal comma 5 dell'art. 30 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il R.U.P. invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le

retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto, ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

Gli oneri per la sicurezza saranno liquidati in base allo stato d'avanzamento dei lavori in funzione dei lavori effettivamente eseguiti.

Si precisa che qualora l'Appaltatore non ottemperi agli obblighi di cui al successivo art. 51, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire autonomamente le certificazioni in questione, con oneri a carico dell'Appaltatore.

Il pagamento delle rate, relative sia agli Stati di Avanzamento Lavori sia al saldo, rappresentano semplici acconti e pertanto non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, 2 comma, del Codice Civile.

Tale accettazione si realizza infatti solo al momento del collaudo finale concluso con esito favorevole o dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.

#### Art. 28 MODALITÀ DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE

I pagamenti verranno effettuati dalla Stazione Appaltante esclusivamente tramite bonifico bancario dietro presentazione di regolare fattura da parte dell'Impresa che potrà essere emessa solo a seguito della redazione del Certificato di pagamento.

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore è tenuto a notificare alla Stazione Appaltante gli estremi dell'istituto bancario e del conto corrente, presso il quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L'Impresa è tenuta all'atto dell'emissione della fattura a garantire il rispetto di tale obbligo.

Si precisa che il conto corrente comunicato potrà essere riferito al presente appalto anche in via non esclusiva.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., l'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto secondo la disciplina della legge ora richiamata.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento di eventuale propria controparte contraente agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli **strumenti di pagamento dovranno riportare**, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla Stazione Appaltante e dagli altri soggetti della filiera delle imprese, il **codice identificativo di gara (CIG)**, attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003 n. 3, il **Codice Unico di Progetto (CUP)**.

In difetto di tali indicazioni, nessuna responsabilità può essere attribuita alla Stazione Appaltante per pagamenti effettuati a soggetti non autorizzati, a norma dell'art. 3 del Capitolato Generale.

#### Art. 29 CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'impresa stessa e di risarcimento in favore della Committente di ogni danno o spesa, di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, il contratto d'appalto a pena di nullità. All'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un

altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

#### Art. 30 INVARIABILITÀ DEI PREZZI

È ammessa la variazione dei prezzi ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 29 del D.L. 4/2022.

### CAPO 5 CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

#### Art. 31 CRITERI PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

La misurazione e valutazione dei **Lavori a corpo per il LOTTO 1** avverrà secondo le incidenze seguenti, contabilizzabili anche per frazioni di categoria di opera eseguita:

- Demolizioni rimozioni e scavi: 14,38%;
- Opere Edili: 11,71%;
- Opere di Finitura: 73,91%;

La misurazione e valutazione dei **Lavori a corpo per il LOTTO 2** avverrà secondo le incidenze seguenti, contabilizzabili anche per frazioni di categoria di opera eseguita:

- Impianti Termici e di Condizionamento 100,00%

Qualora il metodo proposto non dovesse essere applicabile, per alcune limitate quantità di lavoro, sono utilizzate per la misurazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l'Appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato Speciale e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

Non sono comunque riconosciuti nella misurazioni delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati, in forma scritta, dal direttore dei lavori.

L'importo di contratto che risulterà dall'aggiudicazione della procedura resterà fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica della quantità o della qualità di detti lavori, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

La contabilizzazione del lavoro a corpo è effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella tabella di cui al precedente art. 2, di ciascuna delle quali è contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi dell'articolo 184 del Regolamento.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico estimativo hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'Appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del



conseguente corrispettivo.

#### Art. 32 **VARIANTI IN CORSO D'OPERA**

Le varianti apportate al progetto da parte della Stazione Appaltante saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

In particolare la Stazione Appaltante può ordinare l'esecuzione di lavori in misura inferiore o superiore rispetto alle previsioni di contratto, nei modi e nei limiti determinati dal comma 12 del suddetto art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e s.m.i..

Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.

Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i Prezzi Unitari offerti dall'appaltatore e dunque al netto del ribasso offerto in sede di gara, senza l'applicazione di alcuna alea.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

In caso di variante è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente nei casi ammessi dalla normativa vigente.

L'*Impresa* non potrà introdurre variazioni o addizioni di sorta al lavoro assunto senza avere ricevuto ordine scritto dalla Direzione Lavori.

#### Art. 33 **LAVORI IN ECONOMIA**

Nei lavori a contratto non è prevista la realizzazione di lavori in economia.

#### Art. 34 **CONTABILITÀ E RISERVE**

Il registro di contabilità, i verbali e gli altri atti contabili, ivi comprendendo libretti delle misure e documentazione integrativa di rilievo in cantiere, devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal D.L., le osservazioni e le riserve devono essere riportate sinteticamente per iscritto sul documento stesso ed esplicate per esteso entro 15 giorni, pena la decadenza, riportando le domande d'indennità, i relativi importi e le ragioni addotte nel modo indicato dagli artt. 14 e 21 del Decreto M.I.T. 49/2018. Il D.L. nei successivi 15 giorni, espone nel registro le sue motivate decisioni. Qualora il D.L. non motiva in modo esauriente le proprie deduzioni non consentendo alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell'esecutore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare.

Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro di contabilità, è invitato a farlo entro il termine perentorio di 15 giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro. Nel caso in cui l'esecutore non ha firmato il registro oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter

sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Le riserve devono essere confermate sul conto finale nel modo indicato ed eventualmente sul certificato di collaudo, qualora non fossero state già composte in via amministrativa.

#### **Art. 35 OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO**

Nel caso eventuale dell'esclusione di opere dall'Appalto si precisa che l'appaltatore dovrà fornire la mano d'opera, i materiali ed i mezzi d'opera in aiuto alle singole Ditte esecutrici, regolarmente retribuiti come lavori in economia o noleggio di macchinari, per la totale realizzazione delle medesime, mentre dovrà permettere inoltre l'accesso al cantiere e consentire l'uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale.

L'Appaltatore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi nel proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall'esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero dai lavori eseguiti da terzi, da rifondersi dalla Ditta che ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.

### **CAPO 6 CONTROVERSIE – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

#### **Art. 36 RECESSO DELLA COMMITTENTE**

E' facoltà della *Committente* recedere in qualunque momento dal contratto mediante il pagamento sia dei lavori regolarmente eseguiti, sia dei materiali utili esistenti in cantiere oltre il decimo delle opere non eseguite, ai sensi dell'art. 109 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., escluso ogni altro compenso.

#### **Art. 37 RISERVE E RECLAMI**

Tutte le riserve ed i reclami che l'*Impresa* riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi dovranno essere presentati alla *Committente* con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del Responsabile del Procedimento è comunicata all'Appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'Appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono

definitivamente accettate.

L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del Procedimento con le eventuali osservazioni dell'Appaltatore.

L'Appaltatore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini della Stazione Appaltante riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di riserve in contabilità di cui al precedente art. 34.

#### Art. 38 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La *Committente* è in diritto di dichiarare la risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio dei lavori a maggiori spese dell'*Impresa* qualora:

- l'*Impresa* non si attenga ai programmi cronologici approvati dalla *Committente*;
- l'*Impresa*, per divergenze nella condotta tecnica, per la pendenza di contestazioni o per qualsiasi altra ragione, sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- si verifichi quanto indicato all'art. 108 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- l'*Impresa* non si attenga alle prescrizioni tecniche contenute nel presente Capitolato e da quelle eventualmente impartite dagli enti interessati dai lavori, o sospenda o ritardi l'esecuzione delle opere;
- in caso di reiterate violazioni di normative ambientali durante l'esecuzione dei lavori o in caso di perdita di autorizzazioni in materia ambientale necessarie per l'espletamento dei lavori;
- si verifichi cessione dell'*Impresa*, cessazione dell'attività dell'*Impresa*, di subappalto dei lavori non autorizzato dalla *Committente*, di concordato preventivo o fallimento dell'*Impresa* o di violazione delle norme che tutelano la sicurezza dei dipendenti dell'*Impresa* nell'esecuzione delle attività oggetto del contratto e del presente capitolato;
- successivamente alla data di sottoscrizione del contratto, a seguito di informazioni pervenute dalla Prefettura competente emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa dell'*Impresa* ai sensi del D. Lgs. 159/2011, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite;
- sia adottato un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche, a seguito dell'emanazione del provvedimento sospensivo di cui al punto precedente;
- l'*Impresa* violi le disposizioni del presente capitolato in materia di tutela previdenziale, antinfortunistica e assicurativa dei propri lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione dei lavori o di dipendenti di imprese subaffidatarie di parte dei lavori o dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) richiesto dal *Direttore dei Lavori* direttamente agli Enti competenti, emergano delle irregolarità;
- i pagamenti siano stati eseguiti senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A., ai sensi della Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza sulle informazioni commercialmente sensibili relative alle attività separate funzionalmente.

La risoluzione del contratto o l'esecuzione d'ufficio verrà disposta in conformità alle prescrizioni vigenti in materia e all'*Impresa* sarà riconosciuto il diritto di presentare eventuali opposizioni.

In caso di risoluzione del contratto, verranno compensati i lavori eseguiti e i materiali forniti a piè d'opera che siano stati riconosciuti idonei a insindacabile giudizio della *Direzione Lavori*. Le valutazioni del compenso sopra citato saranno calcolate mediante apposita perizia tecnica.

Eventuali danni da ciò derivanti quali la stipulazione di un nuovo contratto, l'esecuzione d'ufficio delle opere, il ritardo per l'ultimazione delle stesse, ecc. saranno a totale carico dell'*Impresa*.

In caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore, la *Committente* si riserva la facoltà di interpellare il secondo classificato nella graduatoria di gara al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di offerta. In caso di fallimento o di grave inadempimento del secondo classificato, la *Committente* si riserva la facoltà di interpellare il terzo classificato e, in tal caso, il contratto sarà stipulato alle condizioni economiche offerte dal secondo classificato.

#### **Art. 39 ACCORDO BONARIO E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

Qualora a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, si applicano i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario, ai sensi dell'art. 205 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Resta inteso che la procedura per la definizione dell'accordo bonario può essere reiterata per una sola volta.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'Appaltatore cessa la materia del contendere. Resta fermo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

#### **Art. 40 FORO COMPETENTE**

Fatta salva l'applicazione dell'art. 205 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali verranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Reggio Emilia.

#### **Art. 41 RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

### **CAPO 7 GARANZIE, DANNI DI FORZA MAGGIORE, INFORTUNI**

#### **Art. 42 GARANZIA PER VIZI, DIFFORMITÀ E GRAVI DIFETTI DELL'OPERA**

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, c. 2, c.c.. Fatto salvo quanto previsto per le opere rientranti nella garanzia di cui all'art. 1669 C.C. e di cui appresso, il tempo per la prestazione della garanzia dell'opera, realizzata mediante il presente appalto, si estenderà per due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni (D.P.R. 24 maggio 1988, n. 224). E fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

#### **Art. 43 INFORTUNI E DANNI**

L'impresa risponde direttamente dei danni alle persone ed alle cose provocati nello svolgimento dei lavori restando a suoi completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritti di

rivalsa o a compensi da parte della Fondazione.

La Fondazione declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose che dovessero venire provocati dall'appaltatore del lavoro nel corso della durata dell'appalto. L'Impresa appaltatrice dovrà garantire l'adozione, nell'esecuzione dei lavori, dei procedimenti delle cautele necessarie per evitare danni ai beni pubblici e privati, osservandone le disposizioni contenute in particolare in: D.M. 22/1/2008 n. 37, Legge 19/03/1990 n. 55 art. 31, D.M. 23/03/1990 n.115, D.Lgs. 25/01/1992 n. 77 - D.M. 22/05/1992 n. 466, D.Lgs 9/4/2008 n. 81 *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*; D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, *Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nei cantieri edili*.

#### Art. 44 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Impresa non avrà diritto ad alcun compenso per danni di forza maggiore.

### CAPO 8 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E AMBIENTE

#### Art. 45 NORME DI SICUREZZA GENERALI

L'Impresa che risulterà aggiudicataria del servizio disciplinato dal presente capitolato è obbligata a rispettare tutta la normativa relativa:

- alla sicurezza sul lavoro dei propri addetti ai lavori;
- alla previdenza per i lavoratori impiegati nello svolgimento dei lavori;
- alla protezione ambientale.

La realizzazione delle opere oggetto del presente appalto, per quanto attiene alle problematiche in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori nei cantieri, è soggetta alle disposizioni del Titolo IV del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni.

L'Impresa dovrà attenersi nell'esecuzione dell'opera, alle prescrizioni operative stabilite dalla Committente nel "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" allegato al presente Capitolato Speciale; dovrà, inoltre, redigere e trasmettere alla Committente prima della consegna dei lavori, un Piano Operativo di Sicurezza ai sensi dell'art. 89/1° comma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.

Ai sensi dell'art. 100/5° comma del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 l'Impresa potrà trasmettere alla Committente prima della consegna dei lavori proposte di integrazione al "Piano di sicurezza e di coordinamento", ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamenti dei prezzi pattuiti.

L'Impresa è obbligata al rispetto delle prescrizioni contenute nei Piani di Sicurezza. Le gravi o ripetute violazioni alle prescrizioni, previa formale costituzione in mora da parte della Direzione Lavori, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Fermo restando quanto suddetto, il *Direttore dei Lavori*, o suo delegato, potrà in ogni momento, nel corso dell'esecuzione delle prescrizioni contrattuali, verificare il rispetto della normativa sulla sicurezza da parte del personale dell'Impresa, con particolare riferimento al corretto utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Nel caso in cui parte delle attività incluse nel contratto di appalto siano concesse in subappalto, l'Impresa è tenuta a trasferire alle imprese subappaltatrici i propri impegni in merito al rispetto della normativa sulla sicurezza e degli obblighi contrattuali limitatamente all'attività subappaltata e a promuovere il loro coordinamento, oltre a verificare che il personale dei propri subappaltatori sia stato anch'esso formato e addestrato al rispetto delle prescrizioni incluse nel presente



capitolato.

L'*Impresa* dovrà rendere disponibili su richiesta del *Direttore Lavori* ogni altro documento attestante il rispetto delle prescrizioni ambientali e di sicurezza vigenti.

In caso di associazioni temporanee di imprese o di consorzi gli adempimenti di cui al presente articolo spettano a tutte le imprese costituenti l'a.t.i. e alle consorziate esecutrici dell'attività appaltata.

L'*Impresa* si impegna a fornire al *Direttore Lavori*, entro il primo giorno lavorativo successivo, il modulo "Segnalazione di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal *Direttore Tecnico di Cantiere*, in caso di:

- infortunio occorso ad un proprio dipendente o dipendente delle imprese subappaltatrici durante lo svolgimento delle attività oggetto del contratto;
- incidente con impatto sull'ambiente o sulla sicurezza avvenuto durante l'esecuzione dei lavori da parte dell'*Impresa* o delle eventuali imprese subappaltatrici.

Al termine del periodo contrattuale l'*Impresa* dovrà consegnare al *Direttore Lavori* il riepilogo degli infortuni e degli incidenti occorsi utilizzando il modulo "Riepilogo annuale di infortunio o incidente per imprese appaltatrici", compilato in ogni sua parte e firmato dal Legale Rappresentante.

Il *Direttore Lavori* può richiedere all'*Impresa* in qualsiasi momento riscontro di tutti o parte dei documenti consegnati. In ogni caso prima dell'inizio del servizio l'*Impresa* è obbligata a consegnare al *Direttore Lavori*:

- il Piano delle misure di sicurezza;
- il Libro matricola;
- il Registro infortuni.

#### Art. 46 PROTOCOLLO D'INTESA CONTRO IL LAVORO NERO

L'Appaltatore si obbliga altresì a dare applicazione a tutte disposizioni contenute nel "**Protocollo d'intesa contro il lavoro nero ed irregolare e l'evasione contributiva negli appalti di opere e lavori pubblici**" sottoscritto dall'Amministrazione comunale di Reggio Emilia presso la sede della Provincia di Reggio Emilia in data 23/10/2016 con le Associazioni imprenditoriali del settore, le Organizzazioni Sindacali di categoria e gli Enti preposti all'assistenza, previdenza, controlli e infortunistica, per contrastare il lavoro nero e l'evasione contributiva nell'esecuzione dei lavori pubblici di competenza dell'Amministrazione Comunale, pubblicato sul profilo del Comune di Reggio Emilia.

In caso di omissioni o violazioni accertate agli oneri previsti in capo all'Appaltatore nella fase di esecuzione del contratto, si procederà all'applicazione di penali, da trattenere sugli importi contrattualmente dovuti o sulla cauzione definitiva, nella misura:

- a) da € 100,00 a € 1.000,00 per ogni violazione al punto 1 dell'art. 6 del Protocollo **e per ogni violazione** degli obblighi di cui all'art. 8, 1° comma del Protocollo (SUBAPPALTO NON AUTORIZZATO DALLA STAZIONE APPALTANTE);
- b) € 50,00 per ogni lavoratore sprovvisto di tesserino di riconoscimento (art. 6.2 del Protocollo).

I compiti di verifica sono affidati al Responsabile del Procedimento che potrà esercitarli tramite il Direttore dei Lavori, che è da lui delegato.

In caso di gravi inadempimenti la Stazione Appaltante invierà la segnalazione agli organi competenti.

#### Art. 47 **OBBLIGHI RELATIVAMENTE ALLA PRESENZA DI SUBAPPALTATORI SUI LUOGHI DI LAVORO**

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto a carico del subappaltatore la consegna del **Piano Operativo di Sicurezza**.

L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le eventuali imprese subappaltatrici operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano generale di sicurezza.

Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le eventuali imprese subappaltatrici, impegnate nell'esecuzione dei lavori.

#### Art. 48 **SOSPENSIONE DI LAVORAZIONI PER PERICOLO GRAVE ED IMMEDIATO O PER MANCANZA DEI REQUISITI MINIMI DI SICUREZZA**

Nel caso di pericolo grave ed imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvederà a sospendere le lavorazioni pericolose, disponendone la ripresa solo dopo la comunicazione scritta da parte dell'Appaltatore degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

La durata di eventuali sospensioni dei lavori dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà proroga dei termini di ultimazione previsti dal contratto.

Ai sensi degli artt. 95, 96 e 97 del D. Lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osserveranno le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. n. 81/2008 ed inoltre i datori di lavoro delle imprese affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere operasse una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:

- a) adotteranno le misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato XIII del D. Lgs. 81/2008;
- b) predisporranno l'accesso e la recinzione del cantiere con modalità chiaramente visibili e individuabili;
- c) cureranno la disposizione o l'accatastamento di materiali o attrezzature in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento;
- d) cureranno la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute;
- e) cureranno le condizioni di rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con la Stazione Appaltante o il Responsabile dei Lavori;
- f) cureranno che lo stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie avvengano correttamente;
- g) redigono il Piano Operativo di Sicurezza.

L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici del Piano di Sicurezza e Coordinamento e la redazione del Piano Operativo di Sicurezza costituiranno, limitatamente al singolo cantiere interessato, redazione del documento di valutazione del rischio, aggiornamento delle misure di sicurezza, aggiornamento della valutazione del rischio e all'articolo 26 del D. Lgs. n. 81/2008, indicazione sui rischi specifici previsti per lo specifico cantiere e redazione del DUVRI.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria vigilerà sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento, così come aggiornato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione alla normativa attualmente vigente.

Il datore di lavoro dell'impresa affidataria dovrà, inoltre:

1. coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008;
2. verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti Piani Operativi di Sicurezza al Coordinatore della Sicurezza in Esecuzione.

L'Appaltatore si obbliga ad ogni altro adempimento previsto dal D. Lgs. n. 81/2008.

## CAPO 9 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

### Art. 49 SUBAPPALTO DEI LAVORI

Ogni eventuale subappalto o affidamento in cottimo dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante nel rispetto dei presupposti delle prescrizioni e delle procedure di cui alla vigente normativa in materia, in particolare dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Il subappalto è il contratto con il quale l'Appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al D. Lgs 50/2016 eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs 50/2016, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i..

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Appaltatore comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

L'Appaltatore può affidare in subappalto le opere o i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione appaltante purché:

- l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;
- il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'[articolo 80](#).

Per eventuali opere di cui all'articolo 89, comma 11, e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il quaranta per cento dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni



prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 276/2003. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al precedente periodo.

L'Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la Stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il Responsabile del Procedimento inoltra le richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso inadempimento da parte dell'Appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore.

L'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'Appaltatore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, sentito il Direttore dei Lavori,

il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.

L'Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.

La Stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione non si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100,000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Stazione appaltante sono ridotti della metà; trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione non si intende concessa.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili.

#### **Art. 50 RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO**

L'Appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto ai sensi dell'art. 105 comma 8 del D.Lgs 50/2016.

L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. n. 276/2003 e s.m.i. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c) del Codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo).

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 646 del 1982 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno) ed è data alla Stazione Appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto.

### **CAPO 10 DISPOSIZIONE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

#### **Art. 51 ULTIMAZIONE DEI LAVORI**

Ai sensi dell'art. 199 del D.P.R. 207/2010, al termine dei lavori - e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore - verranno consegnati alla Direzione Lavori su supporto cartaceo e informatico gli elaborati finali dei rilievi, degli impianti come eseguiti, nonché i manuali di manutenzione e operativi, le documentazioni e certificazioni dei prodotti e componenti adottati e delle loro modalità di posa, le verifiche e i collaudi tecnico - funzionali, con verbali di prova controfirmati, il tutto preliminarmente alla presa in consegna, anche anticipata, da parte della Stazione Appaltante. Il Direttore dei Lavori, effettuati i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore,

redige il Certificato di ultimazione dei lavori entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione.

In ogni caso alla data di scadenza prevista dal contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l'Appaltatore un verbale di constatazione sullo stato dei lavori.

Sono a carico dell'Appaltatore le prove e verifiche per i collaudi impiantistici e le relative certificazioni rilasciate da tecnici abilitati, da nominare secondo le modalità di legge e/o a scelta della Stazione Appaltante, sottoscritte dal legale rappresentante dell'Appaltatore.

Qualora l'Appaltatore non si presentasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli verrà assegnato per iscritto un termine ultimativo non inferiore a 5 giorni e, nel caso egli non si presentasse, tutti i maggiori oneri che si dovranno di conseguenza sostenere gli verranno addebitati e saranno trattenuti dalle rate di acconto e/o dalla cauzione.

In tale evenienza, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare riserve o richieste di sorta per l'eventuale ritardo con cui si procedesse alla contabilizzazione dei lavori eseguiti ed alla emissione dei certificati di pagamento.

Indipendentemente da quanto sopra, l'Appaltatore è tenuto a richiedere a tempo opportuno alla Direzione Lavori di provvedere in contraddittorio a quelle misure d'opere e somministrazioni e a quegli accertamenti che successivamente, col procedere dei lavori, non si potessero più eseguire.

Il Certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del Direttore dei Lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

In sede di accertamento, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi di difformità di costruzione, che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei Lavori, fatto salvo il risarcimento del danno della Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino oltre il termine indicato nel Certificato di ultimazione, si applica la penale per i ritardi prevista dall'apposito articolo del presente Capitolato, proporzionale all'importo della parte dei lavori, che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di **gratuita manutenzione**; tale periodo cessa con l'approvazione del Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal successivo articolo 59.

## Art. 52 CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Nel caso di lavori di importo sino a € 1.000.000,00 il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione. Per i lavori di importo superiore, ma non eccedente il milione di euro, è in facoltà del soggetto appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.

Il Certificato di Regolare esecuzione verrà emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori, nel rispetto dell'art. 102 c. 3 del Codice.

A seguito dell'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs.50/2016, si procederà alla corresponsione del saldo risultante dalla liquidazione entro **90 gg dall'avvenuta emissione stessa nonché alla restituzione della cauzione e di ogni altra somma ritenuta** dietro presentazione di polizza fidejussoria, secondo la disciplina dell'art. 235 del D.P.R. 207/2010 e previo accertamento del regolare adempimento agli obblighi contributivi ed

assicurativi.

La predetta polizza dovrà indicare un importo pari alla rata di saldo maggiorata del tasso di interesse legale e sarà svincolata all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi art 1669 comma 2 C.C.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi 2 anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla S.A.; il silenzio della Stazione Appaltante protrattosi per 2 mesi oltre il predetto termine di 2 anni, equivale all'approvazione formale.

In particolare, l'Appaltatore è tenuto a sostituire a sua cura e spese ogni parte delle opere eseguite che, durante il collaudo, risultasse difettosa e/o non rispondente alle specifiche tecniche di contratto.

L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti relativi all'emissione del certificato di regolare esecuzione delle opere; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Si applica l'art. 224, del D.P.R. 207/2010.

#### **Art. 53 PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA**

La Fondazione si riserva di occupare o utilizzare l'opera o il lavoro realizzato ovvero parte dell'opera o del lavoro realizzato prima che intervenga il collaudo finale provvisorio secondo le disposizioni dell'art. 230 del DPR 207/2010.

Quando l'Amministrazione si avvalga di tale facoltà, che verrà comunicata all'Appaltatore con lettera raccomandata, quest'ultimo non potrà opporsi per alcun motivo, ragione o causa, né potrà reclamare compensi di sorta. La presa di possesso da parte del Committente delle predette opere avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori e in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo del lavoro e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

A collaudo finale provvisorio favorevole l'opera deve essere consegnata alla Committente. Gli oneri manutentivi e gestionali saranno a carico dell'Appaltatore nei termini di cui alle norme tecniche di capitolato allegate. La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e all'art. 1669 C.C.

#### **Art. 54 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO**

Fino a che non sia intervenuto con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere eseguita a cura e spese dell'assuntore. Per tutto il periodo occorrente tra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'assuntore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite e dovrà pertanto procedere, a sua cura e spese, a tutte le riparazioni, sostituzioni o ripristini che si rendessero necessari.